CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASCIO

Presentata il 24 maggio 1974

Nuove norme a favore degli infermi hanseniani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non occorre spendere molte parole per illustrare i criteri ispiratori della presente proposta di legge che si prefigge lo scopo di migliorare la condizione di coloro i quali, essendo stati fatti bersaglio dal male che prende nome da Hansen, sono già stati segnati da una maledizione irragionevole, malgrado tutti i progressi della scienza medica.

Né, per ovvi motivi, si può considerare che abbiano destino migliore i familiari di tali infermi. Verso di essi dunque ogni soccorrevole mano d'aiuto non risulta superfluo e, pertanto, l'organizzazione civile d'uno Stato moderno non può considerare superflua la spesa occorrente né il costo globale da sopportare al fine di rendere meno terribile la prospettiva avvenire dei beneficiari della presente proposta.

Sarebbe, per contro, intollerabilmente intriso di ipocrisia il credere di potere mettersi al riparo la coscienza, assegnando agli infermi hanseniani ed ai loro familiari, mezzi che, in considerazione della progressiva consunzione monetaria, sono già divenuti insufficienti, malgrado da poco più di un anno lo Stato ha integrato, facendosene carico, il sussidio loro corrisposto.

In verità tanto il sussidio quanto l'integrazione avevano di già misure di erogazione inadeguate e, pertanto, l'eroso potere d'acquisto della lira non ha che peggiorato una situazione chiaramente deteriore.

Infine è difficile proporre cosa possa essere fatto perché gli infermi hanseniani possano essere tolti dalla condizione di reietti, e possano essere posti in condizione di sentirsi in qualche modo inseriti nel contesto d'una società che allo stato delle cose ha manifesti e talora insensati segni di repulsa. Pertanto si è voluto, nella presente proposta, sollecitare, attraverso la creazione d'una apposita commissione, lo studio competente di una simile possibilità che possa essere suggerita tanto nei confronti degli internati quanto nei confronti degli infermi hanseniani assistiti a domicilio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura della sovvenzione giornaliera prevista dalla legge 3 giugno 1971, n. 404 – successivamente integrata con legge 12 gennaio 1974, n. 4 – a favore degli infermi hanseniani e familiari a carico è stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 1974 in:

lire 7.000 giornaliere per gli infermi ricoverati;

lire 8.000 giornaliere per gli infermi assistiti a domicilio.

ART. 2.

In ogni caso è fatto divieto di chiamare tale sovvenzione col nome di sussidio. Tale termine non verrà più usato quando si tratterà di indicare le erogazioni a favore degli infermi hanseniani.

ART. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 ed alla fine di ciascun anno verrà corrisposta a favore dei beneficiari di cui al precedente articolo una mensilità pari a trenta volte la misura della sovvenzione giornaliera percepita durante l'anno.

ART. 4.

La sovvenzione percepita dagli infermi hanseniani viene resa reversibile a favore degli aventi diritto, valendo in proposito la normativa pertinente la reversibilità delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La decorrenza di tale reversibilità viene stabilita al 1° gennaio 1974.

ART. 5.

La differenza tra quanto percepito dagli infermi hanseniani, alla data della promulgazione della presente legge, e quanto andranno a percepire in virtù delle misure di sovvenzione ora previste viene posta a carico dello Stato a titolo di integrazione.

ART. 6.

Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione della sovvenzione stabilita con la pre-

sente legge è corrisposta agli aventi diritto dalle regioni medesime con diritto a rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

ART. 7.

Presso il Ministero della sanità con decreto del Ministro che verrà emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge viene istituita una apposita commissione che studierà le possibilità nonché i modi e i tempi perché venga curato l'inserimento sociale degli infermi hanseniani quale le norme sanitarie renderanno attuabile.

ART. 8.

Per ciò che riguarda i provvedimenti economici della presente legge si provvederà, in quanto all'onere relativo all'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, in quanto all'onere relativo agli esercizi successivi, si provvederà mediante riduzione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.